

APPROVATE LE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER LA CERTIFICAZIONE MEDICA PER LA PRATICA DI ATTIVITA' NON AGONISTICA.

L'8 agosto u.s., in tempo utile per la ripresa delle attività sportive sono state approvate le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica".

Questo in sintesi il contenuto:

1) Rimane confermato l'obbligo della certificazione per l'attività sportiva non agonistica, intesa come attività praticata da:

a. alunni che svolgono attività fisico-sportive in ambito scolastico;

b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, dalle Società Sportive affiliate alle FSN, alle Discipline Associate, agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerate agonistiche ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982. Tale categoria comprende, dunque, i soci, i tesserati ed i frequentatori delle A.S.D./S.S.D. affiliate a FSN/EPS e riconosciute ai fini sportivi dilettantistici dal CONI;

c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi antecedenti a quella nazionale.

2) Medici certificatori:

I certificati (redatti secondo lo schema dell'All. A), che hanno validità annuale dal data del rilascio, devono essere rilasciati esclusivamente da:

i medici specializzati in medicina dello sport; i medici di base o i medici pediatri (relativamente ai propri assistiti). A tal riguardo, si fa presente che, nella Regione Marche, i certificati per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica devono essere rilasciati gratuitamente dai medici di medicina generale ai soggetti under 18 e over 60 (in quanto trattasi di prestazione ricompresa nell'accordo integrativo regionale firmato in data 29 maggio 2007 tra la Regione e i medici di medicina generale e tuttora vigente).

3) Esami necessari:

Il rilascio del certificato medico presuppone i seguenti accertamenti:

l'anamnesi completa di misurazione della pressione arteriosa;

un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;

un elettrocardiogramma basale annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

un elettrocardiogramma basale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate comportanti un rischio cardiovascolare.

Infine, per quanto riguarda la certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), patrocinate da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o da Enti di Promozione Sportiva, cui partecipano soggetti non tesserati, nulla è modificato rispetto alla disciplina prevista dall'art. 4 del D.Min. 24/04/2013 "Balduzzi". I praticanti, seppure non tesserati, devono sottoporsi ad un accurato controllo medico, comprendente gli accertamenti indicati all'art. 4 del decreto Balduzzi (certificazione medica di idoneità conseguente ad un controllo relativo alla rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, uno step test o un testergonometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca oltre ad altri accertamenti valutati come necessari nei singoli casi).

N.B: Nella Regione Marche il certificato medico per attività sportiva non agonistica è obbligatorio anche per lo svolgimento di attività svolta presso strutture non affiliate ad alcuna Federazione sportiva nazionale, Enti di promozione, Disciplina sportiva associata, in base al Regolamento regionale 7 agosto 2013 n. 4 (art. 11, comma 6).

Si ricorda, altresì, che la richiesta del certificato è fortemente consigliata, in quanto espressione di particolare diligenza da parte del gestore di un impianto o organizzatore di competizioni sportive, anche laddove non obbligatorio *ex lege*, considerata la nullità dell'autocertificazione, tanto diffusa quanto dannosa.

Avv. Barbara Agostinis, Avvocato avanti le Supreme Corti.

Dott. Giuliano Sinibaldi